

Udienza pubblica del 7 ottobre 1970

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
Sezione Sesta Penale

Composta degli Ill.mi Signori :

Dott. MONGIARDO	Francesco	Presidente
Dott. D'OTTAVI	Alfredo	Consigliere
" CAPUTO	Carlo	"
" FOLINO	Felice	"
" UGAZZI	Renzo	"
" FORNARI	Gorki Giuseppe	"
" CERRINA FERONI Paolo		"

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da : TRIZZINO Antonino nato il  
27/5/1899

avverso la sentenza 1/7/1969 della Corte di Appello  
di Milano, confermativa di quella 2/3/1967 del loca-  
le Tribunale.

Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;  
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consi-  
gliere dott. Felice Folino;

Sentite le parti civili Mauro Lais e Lucio Lais rappresentate rispettivamente dagli avvocati Augusto Adamiano del foro di Roma e Pietro Nuvolone del foro di Milano;

Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Baumgartner Leopoldo che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Uditi i difensori -

#### FATTO E DIRITTO

Nell'agosto 1964 la casa editrice Longanesi metteva in commercio un libro dell'inglese Harford Montgomery Hyde intitolato "Il Canadese tranquillo", con la prefazione di Trizzino Antonino e recante la seguente fascetta siglata dall'editore: "Il carosello delle spie. I traditori denunciati da chi li pagò".

Nelle pagine 163, 164, 165 e 166 del libro, nell'esporre l'attività di tale Cyntia, agente del servizio di controspionaggio inglese, si affermava che costei nell'inverno 1940-1941 era riuscita ad allacciare una relazione intima con l'ammiraglio Alberto Lais, in quel tempo addetto navale all'Ambasciata d'Italia negli Stati Uniti, e, avvalendosi del suo fascino, lo

aveva indotto a farle ottenere le copie dei cifrari della Marina, previo un accomodamento finanziario appropriato e soddisfacente. Nel libro si affermava, altresì, che Cyntia era riuscita ad apprendere dall'ammiraglio Lais i particolari di altri piani, fra cui quello relativo al sabotaggio di navi mercantili italiane ancorate in porti statunitensi; che la stessa Cyntia era stata la causa della forzata partenza dell'ammiraglio dagli Stati Uniti, che la donna era presente all'atto dell'imbarco e che il Lais aveva trascorso con lei gli ultimi minuti, ignorando del tutto la famiglia in lacrime.

Trizzino Antonino, nella prefazione all'edizione italiana del libro anzidetto, scriveva testualmente :  
"Ho letto moltissimi libri, mai uno come questo, che mi ha fatto gelare il sangue nelle vene e certo avrà lo stesso effetto su di voi.

Sir William Stephenson, capo del controspionaggio inglese negli Stati Uniti durante l'ultima guerra, ci racconta infatti, senza perifrasi, come gli avvenne di comprare dall'ammiraglio Alberto Lais, addetto navale presso la nostra Ambasciata a Washington, le fotocopie del

cifrario usato dalla Marina Italiana. E non manca di precisare che, grazie a questo cifrario, l'ammiraglio Cunningham, comandante in capo della flotta inglese nel Mediterraneo, poté organizzare l'agguato in cui cadde la nostra flotta il 28 marzo 1941 davanti a Capo Matapan, tremila marinai italiani morti, cinque nostre navi affondate". Più oltre il Trizzino aggiunge che nel caso del dibattimento per "Navi e poltrone" fu individuata la probabile chiave, di cui ci si era serviti; "L'ordine di operazione era stato trasmesso dal Ministero della Marina alla flotta due giorni prima della partenza; non a mezzo di corriere di fiducia, com'era tassativamente prescritto, e com'era abbondante tempo di fare, non in doppia busta sigillata, bensì per via radio. Ma si obiettiva, l'ordine di operazioni era in cifra. E qui, apparentemente, si doveva fermare ogni illazione. "Il Canadese tranquillo" colma questa lacuna, salda l'ultimo anello della catena. Il quadro è completo: l'addetto navale vende il cifrario, il Ministero trasmette in cifra, Cunningham decifra e prepara l'agguato".

La prefazione conclude affermando "L'esperienza in

segna che individui incensurati e apparentemente inso-  
spettabili, integerrimi servitori dello Stato, per dir-  
la con i luoghi comuni delle parole difficili, non di ra-  
do si rivelano malversatori e ladri. Nè vale vantare al-  
tri meriti della missione di quell'alto ufficiale, perchè  
il mimetismo può raggiungere perfezione d'arte quando si  
agisce con doppiezza".

A seguito di querela presentata dall'ing. Lucio Lais  
e dell'avv. Mauro Lais, figlio il primo e nipote il secon-  
do del defunto ammiraglio italiano, l'Hyde ed il Trizzi-  
no vennero rinviati al giudizio del Tribunale di Milano,  
con rito direttissimo, per rispondere: del delitto di  
diffamazione aggravata (art. 110-595 comma 3° cod. pen. e  
13 legge 8/2/1948 n. 47, per avere offeso, in concorso tra  
loro, la reputazione dell'ammiraglio Alberto Lais, at-  
tribuendogli i fatti determinati : a) di tradimento per  
aver ceduto agli inglesi, durante la seconda guerra mon-  
diale, il cifrario usato dalla Marina italiana; b) di re-  
lazione adulterina con Cyntia, agente del servizio di  
spionaggio inglese; c) di comportamento contrario alla  
morale e alla dignità della famiglia.

In sede dibattimentale la difesa degli imputati in

sisteva per l'assunzione, mediante rogatoria all'estero di alcuni testimoni (già ammessi) e particolarmente di Sir William Stephenson, del colonnello C.M. Ellis, dell'Intelligence Service e dell'ambasciatore degli Stati Uniti a Londra and K.E. Bruce; ma il Tribunale con ripetute ordinanze, pur riconoscendo che la rogatoria per l'escussione di testi residenti all'estero non è incompatibile con la struttura del giudizio direttissimo, tuttavia, per considerazioni di fatto inerenti all'immediatezza, oralità e contraddittorio diretto delle singole testimonianze, non riteneva di ricorrere a tale mezzo istruttorio, concedendo alla difesa differimenti di notevole ampiezza del dibattimento per consentire alla stessa di far intervenire i testi.

Il dibattimento veniva concluso dal Tribunale con sentenza 2/3/1967 con la quale affermava la responsabilità dell'Hide e del Trizzino per il delitto di diffamazione loro ascritto, e condannava il primo ad anni 1 e mesi 6 di reclusione e lire 150.000 di multa, e il secondo ad anni 1, mesi 2 di reclusione e lire 920.000 di multa, oltre al risarcimento dei danni alla parte civile, da liquidarsi in separata sede.

La decisione veniva impugnata in appello da entrambi gli imputati, ma la Corte di appello di Milano, con sentenza 1/7/1969, confermava integralmente, ritenendo legittime le ragioni per cui il Tribunale aveva disatteso la domanda di rogatoria all'estero, e convenendo con lo stesso che le prove già acquisite nel processo dimostravano la falsità dei fatti divulgati, onde la non necessità di una rinnovazione del dibattimento.

La Corte di Appello riteneva altresì inaccettabile la tesi difensiva dell'esercizio del diritto di cronaca, sia pure sotto il profilo soggettivo, sottolineando come nel caso la divulgazione trasmodava dai limiti posti al diritto di cronaca (interesse sociale della pubblicazione, verità della notizia ed obiettività del commento), e si traduceva in uno strumento di aggressione dell'altrui reputazione. Sotto il profilo soggettivo la sentenza pone l'accento sulla malafede del Trizzino che aveva insistito nelle sue affermazioni diffamatorie, malgrado avesse avuto a disposizione elementi concreti per valutare appieno la realtà effettiva.

Ha ricorso per cassazione il Trizzino e, a mezzo del difensore, ha dedotto : 1°) la violazione e falsa

applicazione delle norme contenute negli art.475 n. 3 e 524 n.1 e 2 c.p.p. in relazione agli artt.656, 657 c.p.p., 415 - 420 stesso codice, 595, 596 I e II cpv. c.p. e art.5 della D.L. 14/9/1944 n.288 per avere la Corte ritenuto legittima la reiezione della domanda di rogatoria per l'escussione all'estero dei testi Stephen son, Ellis e Bruce, sostenendosi che in tal modo si era venuto a denegare l'esercizio del diritto soggettivo di prova della verità dei fatti e, nel caso di fallimento della prova della verità dei fatti, del diritto di difesa consistente nell'accertamento di tutte le circostanze escludenti l'antigiuridicità o la non punibilità nonché di tutte le circostanze oggettive o soggettive;

2°) la violazione e falsa applicazione degli artt. 475 n.3 e 524 n.1 e 2 c.p.p. in relazione agli art.520-522-656-657 c.p.p. per avere denegato, senza motivazione, la richiesta di rinnovazione del dibattimento ai fini dell'esperimento delle prove richieste;

3°) la violazione e falsa applicazione degli artt. 475 n.3 e 524 n.1 e 2 c.p.p; in relazione agli artt. 42, 43, 595 III comma c.p. per motivazione perplessa e contraddittoria circa l'esistenza dell'elemento intenzionale del



reato e travisamento dei fatti;

4°) violazione e falsa applicazione degli artt.475 n.3-524 n.1 e 2 c.p.p. in relazione all'art.51 comma 1°, 595 comma III c.p. e per mancanza di motivazione in ordine all'invocata discriminante del diritto di cronaca;

5°) la violazione degli artt. 475 n.3 e 524 n.1 e 2 c.p.p. in relazione agli artt.595 e 47 c.p. per erroneità ed il logicità della motivazione in ordine alla tesi dell'errore di fatto escludente la punibilità;

6°) la violazione degli artt.475 n.3 e 524 c.p.p. in relazione agli artt.595 e 59 comma III c.p. per mancanza e contraddittorietà della motivazione circa la invocata discriminante del diritto di cronaca sotto l'aspetto putativo, per la ragionevole opinione della verità del fatto.

Il ricorso non è fondato.

In ordine al primo motivo, è da osservare che il Tribunale e la Corte di Appello non hanno disconosciuto in linea di diritto la compatibilità delle rogatorie all'estero per l'assunzione di testimoni con la struttura del giudizio direttissimo, ma nel caso concreto non hanno ritenuto di ricorrere a tale mezzo istruttorio, per va

rie considerazioni che a questa Corte sembrano ineccepibili.

Le ordinanze del Tribunale e la motivazione sostanzialmente concordante della Corte di Appello pongono in rilievo che, per quanto in linea di principio ammissibile nel giudizio direttissimo la rogatoria, in concreto tuttavia la delicatezza della materia, il numero dei testi dimoranti in disparate località, l'inesistenza di ogni impedimento a comparire, sconsigliava l'accoglimento della istanza difensiva, avuto anche riguardo alle particolari esigenze di oralità e contraddittorio delle singole testimonianze.

Non vi è stata alcuna menomazione dell'esercizio della prova liberatoria della verità del fatto, nè comunque dei diritti della difesa, perchè il Tribunale ha dato ai difensori la possibilità di far intervenire i testi nel dibattimento, concedendo a tale scopo ampi e ripetuti differimenti.

Determinante è apparsa, peraltro, tanto ai giudizi di primo grado quanto a quelli di appello la conclusiva considerazione che le prove acquisite nello svolgimento del dibattimento fornivano sicuri e sufficienti elementi

di convincimento sia per escludere la verità dei fatti divulgati, sia per illuminare la condotta dell'imputato sotto il profilo oggettivo e soggettivo.

Tali considerazioni sono giustamente valse alla Corte di Appello per respingere la richiesta di rinnovazione del dibattimento, in quanto nel procedimento era già stato acquisito il materiale probatorio sufficiente per la decisione della causa, onde la non necessità dell'esperimento di ulteriori mezzi istruttori.

La sentenza impugnata motiva in modo valido come non solo la *exceptio veritatis* era fallita, non avendo gli imputati provato la verità dei fatti divulgati, anzi un complesso di elementi acquisiti nel processo dimostravano la falsità dei fatti medesimi.

La Corte di Appello pone in risalto le diverse e contrastanti versioni dell'episodio esposte dall'Hyde nelle sue pubblicazioni, smentite da dati inconfutabili, che davano la riprova della falsità dei fatti divulgati.

L'Hyde, dopo la pubblicazione in Inghilterra del libro "Il Canadese tranquillo", aveva avvertito il bisogno nel marzo 1963 - secondo le sue stesse ammissioni - di recarsi personalmente dalla Cyntia per controllare

le notizie relative all'episodio Lais, e, come risulta dal nastro magnetico sul quale fu registrato il colloquio, si avalla una versione dei fatti completamente diversa da quella narrata nel volume incriminato.

La cessione dei cifrari sarebbe stata effettuata non già dall'ammiraglio Lais ma da certo Giulio, non meglio identificato, dopo la partenza dell'ammiraglio dall'America.

Tale versione della vicenda è quella fatta propria nel libro "Cyntia", edito dalla società Cymont, fondata e costituita dallo stesso Hyde e dalla Cyntia: in questo volume si afferma, addirittura, che il Lais, proprio sulla nave che stava salpando, avrebbe confidato a Cyntia il nome di colui che avrebbe dovuto passarle i cifrari.

Ciò, come i giudici di merito hanno giustamente rilevato, dà la più chiara riprova della falsità delle affermazioni degli imputati, perchè, essendo il Lais partito dagli Stati Uniti il 25 aprile 1941 ed essendo la battaglia di Capo Matapan avvenuta il 26 marzo 1941, lo ammiraglio inglese non poteva essere in possesso il 28 marzo dei cifrari della Marina italiana.

La sentenza impugnata pone altresì in evidenza che, siccome è stato accertato, i cifrari segreti relativi alle operazioni militari venivano custoditi in cassette di sicurezza negli archivi del Supermarina in Roma, e non potevano essere in possesso degli addetti navali presso le ambasciate italiane all'estero.

Giustamente è stata ritenuta inattendibile la tesi adombrata dal Trizzino che il Lais per il suo alto grado e per essere stato per anni fino alla vigilia della sua partenza per gli Stati Uniti, capo del servizio informazioni del Ministero della Marina, sarebbe stato in grado di portare con sé i cifrari, osservandosi che tale tesi presupporrebbe che il Lais fosse partito per l'America con lo specifico proposito di tradire il proprio paese, non curandosi della sorte del figlio, ufficiale di marina imbarcato su di una nave da guerra operante nel Mediterraneo, il che appariva inammissibile.

Peraltro dagli accertamenti compiuti dal Giudice Istruttore del Tribunale Militare Territoriale di Roma, e conclusi con l'archiviazione della denuncia presentata dal Trizzino contro gli ammiragli Cavagnari, Riccardi e De Curten, era risultato che l'ordine per l'opera-

zione Gaudio era stato trasmesso via filo in armonica e, quindi non poteva essere decrittato dagli inglesi: la sentenza sottolinea che numerose deposizioni raccolte dal Giudice Istruttore Militare escludevano che gli Inglesi, avessero potuto decrittare i codici operativi italiani.

Quanto all'elemento soggettivo del delitto di diffamazione, la Corte di Appello ha correttamente motivato che è sufficiente il dolo generico, consistente nella volontà di pronunciare o usare espressioni offensive con la consapevolezza della loro attitudine a ledere l'altrui reputazione, di guisa che, qualora siffatta volontà esista, nessuna rilevanza può attribuirsi ai fini e ai moventi dell'agente.

Nel caso in esame la sentenza impugnata illustra ampiamente l'atteggiamento psicologico del Trizzino dimostrando che egli era certamente in mala fede.

La Corte di Appello rileva che l'imputato conosceva la smentita ufficiale fatta dal Ministero della Difesa italiana nell'ottobre 1962, a seguito di alcune pubblicazioni che, sulla base degli accertamenti eseguiti, l'episodio riguardante l'ammiraglio Lais non aveva alcun fondo

damento; l'imputato dopo tale smentita, non solo mantenne il suo punto di vista circa il preteso tradimento di "Supermarina" (versione da lui data nelle edizioni del libro "Navi e poltrone"), ma avallò la tesi del tradimento personale dell'ammiraglio Lais.

Il Trizzino non tenne alcun conto dei risultati degli accertamenti compiuti dal Giudice istruttore militare conclusi con l'archiviazione della denuncia da lui presentata contro gli ammiragli Cavagnari, Riccardi e De Curten; e dai quali risultava che l'ordine dell'operazione Gaudio era stato trasmesso via filo in armonica; non tenne conto delle numerose testimonianze raccolte da detto giudice militare, che escludevano che gli inglesi avessero potuto decrittare i codici operativi italiani.

Non tenne conto delle dichiarazioni del capitano Brengola rese al Giudice Istruttore militare ed in primo grado, secondo cui l'ordine del giorno Cunningham letto sul quadrato ufficiale del cacciatorpediniere inglese Servis, datato 27 marzo 1941, faceva solo riferimento alla presenza in mare di unità da guerra italiane, raccomandando la massima vigilanza, ma da quell'ordine del gioro

no non traspariva affatto - come il Trizzino sostiene nella prefazione - che la "crociera ordinata alle navi italiane era nota agli inglesi prima ancora che esse salpassero dall'Italia".

Parimenti infondate sono le deduzioni difensive circa il diritto di cronaca.

Come esattamente la sentenza impugnata ha rilevato, limiti essenziali ed imprescindibili dell'esercizio del diritto di cronaca sono: l'interesse sociale della pubblicazione e la verità dei fatti divulgati.

Nel valutare la liceità del detto esercizio non può prescindersi da quella che è la funzione della stampa, quale strumento diffuso di informazione, quale organo di formazione della pubblica opinione. Se è vero che tale funzione, negli ordinamenti democratici, si risolve nell'esprimere opinioni e critiche, è altrettanto vero che compito fondamentale della stampa è quello di riportare fedelmente i fatti perchè ciascuno abbia libertà e possibilità di orientamento.

Il diritto di cronaca trova perciò nella sua stessa radice limiti indispensabili perchè la stampa possa veramente adempiere alle finalità a cui è chiamata in un



ordinamento democratico; tali limiti sono anzitutto di verità ed in secondo luogo di continenza, altrimenti la pubblicazione si risolverebbe in uno strumento illecito di aggressione all'altrui reputazione.

Nel caso in esame la motivazione della sentenza im pugnata offre la ineccepibile dimostrazione che il Trizzino con la pubblicazione travalicò i limiti essenziali del diritto di cronaca, attribuendo all'ammiraglio Lais fatti gravemente lesivi della reputazione, dei quali le risultanze processuali sopra illustrate hanno escluso la verità.

Nè le deduzioni difensive sono accettabili per quel che riguarda il profilo putativo del diritto di cronaca, l'applicabilità cioè della norma dell'art.59 ult. comma cod.pen..

La Corte di Appello, come si è già rilevato, ha mo tivato ampiamente sulla malafede del Trizzino, dimostrando come le risultanze acquisite escludevano la tesi dell'errore o della colpa.

La sentenza giustamente rileva che tanto l'Hyde, quanto il Trizzino hanno avuto a disposizione elementi concreti per valutare appieno la realtà effettiva; non

l'hanno fatto ma per contro hanno ritenuto di insistere nelle loro affermazioni diffamatorie, pur essendo consapevoli che le stesse erano smentite da inoppugnabili risultanze contrarie.

La stessa sentenza nel contesto della motivazione ampiamente illustra come il Trizzino certamente conosceva il comunicato ufficiale del Ministero della difesa, che dichiarava l'infondatezza dell'episodio Lais, conosceva il risultato delle indagini compiute dal Giudice Istruttore militare, e da lui stesso provocate, indagini che avevano dimostrato l'impossibilità di intercettazione da parte degli Inglesi dell'ordine di operazioni della flotta italiana; malgrado tutto ciò egli nella prefazione avallava la tesi del tradimento personale del l'ammiraglio Lais.

Dalla difesa si è cercato di accreditare la tesi della ragionevole opinione della verità del fatto, richiamando tra l'altro la letteratura del tempo sulla operazione Gaudio e sulla battaglia di Capo Matapan, nonché la prefazione scritta dall'ambasciatore degli Stati Uniti Bruce all'edizione inglese del libro "Il Canadese tranquillo".

La Corte di appello ha, però, confutato le varie argomentazioni difensive, ed ha efficacemente risposto, rilevando che dagli scritti e pubblicazioni del tempo sulla detta battaglia nessun concreto elemento risultava che potesse comunque avallare quello che riguarda l'oggetto specifico della diffamazione, e cioè il preteso tra dimento dell'ammiraglio Lais; anzi la sentenza impugnata pone in rilievo che, secondo il contenuto di varie au torevoli pubblicazioni 'tra le altre Jachino: "La sorpre sa di Matapan"; Cunningham: Rapporto Ufficiale pubblicato sulla London Gazete; Ronald Seth: "Capo Matapan - Due flotte sorprese"), lo scontro di Matapan non fu preparato, nè previsto da alcuna delle due parti.

Quanto alla prefazione scritta dall'ambasciatore Bruce, la sentenza fa rilevare che la stessa non poteva certo servire a dare carattere di autenticità all'episodio Lais.

Altrettanto ineccepibili sono le argomentazioni della Corte di Appello, con le quali è stata respinta la tesi circa la pretesa applicabilità della norma dell'art. 47 c.p., poichè nella specie non sussisteva comunque errore sul fatto costitutivo del reato.

Il ricorso deve essere, perciò, rigettato con le conseguenze di legge.

Alle parti civili si liquida, per spese ed onorari, la somma di lire 296.500 per il Lais Lucio e lire 160.000 per Mauro Lais.

P. Q. M.

La Corte, visti gli artt.537-549 c.p.p., rigetta il ricorso proposto da Trizzino Antonino contro la sentenza 1/7/69 della Corte di Appello di Milano, e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento e la somma di lire 30.000 alla Cassa delle ammende. Lo condanna inoltre a pagare la somma di lire 296.500 a favore della parte civile Lais Lucio, e lire 160.000 a favore della parte civile Mauro Lais.

Roma, 7/10/1970

f.to Pres. Mongiardo Francesco

" Cons. D'Ottavi Alfredo  
" " Caputo Carlo  
" " Folino Felice  
" " Ugazzi Renzo  
" " Fornari Gorki Giuseppe  
" " Cerrina Feroni Paolo

Depositata in Cancelleria oggi

Roma, 30 dicembre 1970

Il Cancelliere: fto illegibile